



APS

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Frazione Le Fiusey n.17 – 11020 Montjovet

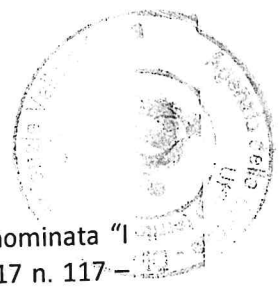
C.F. 90022170071

# **STATUTO**

**dell'Associazione di Promozione Sociale**

**I MONELLI DELL'ARTE - APS**

Adeguato ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117



### ART. 1 (Costituzione, denominazione, sede e durata)

È costituita, conformemente alla Carta costituzionale, l'associazione di promozione sociale denominata "MONELLI DELL'ARTE – APS". Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.

L'associazione di promozione sociale ha la sede legale nel comune di Montjovet e opera prevalentemente nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'associazione di promozione sociale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale tra cui l'attuazione di iniziative socioeducative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore Lettera i) "Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n.117":

- favorire l'integrazione sociale di soggetti diversamente abili e non all'interno di un laboratorio teatrale integrato;
- educare i giovani alla solidarietà sociale;
- avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- stimolare le capacità comunicative interpersonali ed espressive attraverso l'attivazione di tutti i canali sensoriali, anche residui e attraverso la pratica del linguaggio teatrale inteso come la sintesi di diversi linguaggi artistici;
- arricchire le competenze di educatori e operatori scolastici e sociali nell'ambito teatrale riferito a persone diversamente abili anche organizzando stage di aggiornamento con esperti professionisti;
- promuovere un'attività di ricerca in gruppo riferita ad abilità espressive (motorie, linguistiche, musicali, artistiche) che potenzino le possibilità comunicative di persone in situazione di disabilità;
- stimolare l'attenzione sulle problematiche legate alla disabilità e ad altri bisogni sociali attraverso attività di promozione, organizzazione e produzione di eventi culturali ed artistici, nonché di solidarietà;
- coinvolgere i ragazzi diversamente abili in attività che stimolino le capacità comunicative ed interpersonali al fine di mettere in risalto le loro abilità e sviluppare, con la collaborazione dei familiari, le loro potenzialità.

Per raggiungere gli scopi suddetti in particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- produzione di spettacoli teatrali;
- organizzare corsi, convegni, dibattiti, conferenze, mostre, seminari, concerti;
- organizzare rassegne regionali, nazionali ed internazionali;
- istituire premi a concorso;
- gemellarsi con altre associazioni per lo scambio di esperienze e di materiali atti a favorire la crescita culturale;

- 
- realizzare pubblicazioni relative alle esperienze attuate;
  - collaborazione con gli enti locali anche attraverso stipula di apposite convenzioni anche per la gestione di mostre e musei;
  - collaborazione con enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di coinvolgimento/inclusione dei ragazzi in attività comunicative, espressive e manuali;
  - svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

### ART. 3 (Soci)

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. È deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica nei tempi indicati nella comunicazione stessa.

### ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.

I soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di voto in assemblea;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo;
- dimettersi.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

#### **ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)**

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

#### **ART. 6 (Organi sociali)**

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

#### **ART. 7 (Assemblea dei soci)**

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

E' presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta l'anno oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il programma delle attività per l'anno successivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione.

La modifica dello statuto è approvata dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

#### **ART. 8 (Consiglio direttivo)**

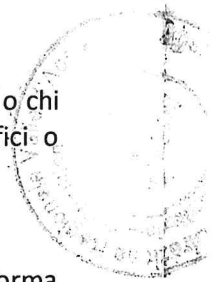
Il Consiglio direttivo è composto da 7 a 10 membri scelti tra i soci.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati,

dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte dell'assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti ratificandolo nella prima Assemblea utile.

I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio. Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività per l'anno successivo;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

#### **ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)**

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Ha l'uso della firma sociale.

Compete al Presidente:

- 
- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
  - sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dai soci;
  - nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

#### **ART. 10 (Tesoriere)**

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

#### **ART. 11 (Segretario)**

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

#### **ART. 12 (Patrimonio e risorse economiche)**

Il patrimonio è costituito:

- 
- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
  - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
  - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- 
- 
- quote associative degli aderenti;
  - eredità, donazioni e legati;
  - contributi pubblici e privati;
  - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - rendite patrimoniali;
  - raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
  - ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 13 (Bilancio)**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ART. 14 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

#### ART. 15 (Pubblicità e trasparenza)

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Consiglio direttivo.

#### ART. 16 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### ART. 17 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.



Registrato a Chieti

al n.

428

Serie

3

Tributi a fianco indicati risultano versati con Mod. F

Reg.

tras.

cat.

imz.

trib.

ts

LEGGI  
GIUSEPPE NICE